



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

AMMESSO AL SETTORE
10 LUG 2008

Area Servizio

Prot. N. 81982

Roma, 11

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO SOCIALE	
8 LUG 2008	
IN PROTOCOLLO 80678	CLASSIFICAZIONE 45/12

1 LUG 2008

Oggetto: Atti prescrittivi, sospensioni attività e relazioni di visita ispettiva.
Regolamento CE 882/2004 e decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

Direzione regionale
Programmazione sanitaria
politiche prevenzione e sicurezza
lavoro

SEDE

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO SOCIALE	
14 LUG 2008	
IN PROTOCOLLO 8303	CLASSIFICAZIONE 45/18

Con nota n. 52954 del 7 maggio 2008 è stato chiesto un parere in merito ai provvedimenti prescrittivi e/o di chiusura totale o parziale delle imprese soggetto al controllo ufficiale, adottati ai sensi dell'articolo 54 del regolamento CE 882/2004 (relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali). In particolare si chiede di sapere se tali provvedimenti debbano avere la firma del responsabile del servizio interessato (o suo delegato) ovvero possano essere adottati con la sola firma del personale incaricato del sopralluogo e dei relativi accertamenti. Si chiede inoltre, se gli eventuali ricorsi avverso i medesimi provvedimenti possano essere proposti, in via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale ovvero alla Direzione generale o alla direzione del Dipartimento di prevenzione delle aziende asl.

① chi firma?

② chi riceve ricorso?

Con riferimento al primo quesito volto a sapere se i provvedimenti prescrittivi e/o di chiusura totale o parziale delle imprese soggette al controllo ufficiale, adottati ai sensi dell'articolo 54 del regolamento CE 882/2004, debbano avere la firma del responsabile del servizio interessato (o suo delegato) ovvero possano essere adottati con la sola firma del personale incaricato del sopralluogo e dei relativi accertamenti, si fa presente quanto segue.

Il citato articolo 54, comma 1, del regolamento CE 882/2004, stabilisce che "l'autorità competente che individua una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione...". Tale autorità individua, tra quelle elencate al comma 2 dello stesso articolo, la misura da intraprendere tenendo conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi all'operatore per quanto riguarda la non conformità. Si tratta, pertanto, di vedere cosa si intenda per "autorità competente." A tal proposito si richiama l'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 ("Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore") secondo il quale "ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze."

Per quanto attiene all'adozione degli atti di cui al presente quesito si rileva che l'autorità competente coincide con le aziende unità sanitarie locali. Ne consegue che i provvedimenti di cui si discute debbano essere firmati dal dirigente chiamato a svolgere quelle determinate attività amministrative e gestionali e che risulta legittimato ad adottare

① Dirigente (come da atto aziendale)



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

Area Servizio

Roma, lì

Oggetto:

atti imputabili all'azienda asi e rilevanti per l'esercizio, secondo quanto previsto nell'atto aziendale.

Per quanto attiene al secondo quesito con cui si chiede se gli eventuali ricorsi avverso i medesimi provvedimenti possano essere proposti, in via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale ovvero alla Direzione generale o alla Direzione del Dipartimento di prevenzione delle aziende asi, si ritiene innanzitutto utile compiere delle brevi considerazioni di carattere generale in merito ai ricorsi gerarchici.

Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio generale previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"), consistente in un ricorso amministrativo che può essere proposto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti non definitivi della pubblica amministrazione ed è presentato, in unico grado, all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha prodotto l'atto avverso il quale si vuole ricorrere.

Il ricorso gerarchico improprio, invece, è un ricorso amministrativo presentato ad un organo della pubblica amministrazione che non ha alcun rapporto di tipo gerarchico con l'organo della stessa amministrazione che ha prodotto l'atto avverso il quale si vuole ricorrere. In tal caso l'organo a cui ricorrere deve essere determinato per legge.

Passando ad esaminare la questione proposta si rileva, in primo luogo, che ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), n. 21) della legge regionale 6 agosto 1995, n. 14, ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"), la Regione esercita all'avverso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria, tra cui rientra l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande.

Pertanto la funzione di cui si discute è stata rimessa direttamente in capo alle aziende asi, cui strumenti della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, a cui viene quindi, riconosciuto il potere di emettere provvedimenti autoritativi in materia di igiene e sanità pubblica.

In tale ottica non vi è alcun margine per configurare un ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, né nella forma di ricorso gerarchico proprio, in quanto non sussiste posizione di supremazia gerarchica rispetto all'azienda asi, né nella forma di ricorso gerarchico improprio, non sussistendo alcuna disposizione di legge che lo contempli.

Per quanto attiene, invece, alla configurabilità di un ricorso gerarchico proprio all'interno della stessa azienda, avverso gli atti non definitivi adottati dai dirigenti, considerato che esso costituisce un rimedio ordinario, deve ritenersi che sia normalmente ammesso e vada presentato a quei dirigenti, titolari di funzioni amministrative e gestionali,

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51491

Direttore
UOC
Dipartimento



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

Arca

Servizio

Roma, lì

Oggetto:

che si pongono in una posizione di sovrordinazione rispetto a codici che ha adeguato il provvedimento stesso, secondo quanto previsto dai singoli atti aziendali.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riforma della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421") spetta al direttore generale adattare l'atto aziendale con il quale individuare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale tra cui ricada il dipartimento di prevenzione, disciplinato dagli articoli 7-7 quater dello stesso decreto, il quale deve essere organizzato, altresì, in armonia con quanto previsto dal D.M. 16 ottobre 1998 (concernente le linee guida concernenti l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali).

In conclusione, al fine di fornire una soluzione ai quesiti prospettati dalla struttura in indirizzo, occorre tener presente della normativa vigente in materia di aziende unità sanitarie locali, con particolare riferimento all'organizzazione interna delle aziende stesse, come disciplinata a livello statale, regionale e dall'atto aziendale con il quale, ai sensi dell'articolo 15 bis del citato decreto legislativo 502/1992 viene disciplinato tra l'altro, l'attribuzione... ai direttori... di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura dei compiti, compresi per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impongono l'azienda verso l'esterno per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale".

L. Esenzione
D.ssa Maria Camillo
Gualdi Camillo

Il Direttore Regionale Vicario
(D.ssa Lorenza Faldetta)
Lorenza Faldetta